

Sent. n. 538/2024



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica nella persona del Consigliere Dott. Francesco Maffei, in funzione di Giudice unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

SENTENZA

Sui ricorsi iscritti nel Registro di Segreteria al n. **78820**, depositato in data 07.04.2021, al n. **79956**, depositato in data 24.03.2023 e n. **80318** in data 15.03.2024, proposti dal Sig. XX (ONISSIS), nato a ONISSIS (ONISSIS), il ONISSIS, residente in ONISSIS, alla ONISSIS, rappresentato e difeso dall'Avv. Guido Faggiani (guidofaggiani@pec.ordineavvocativiterbo.it) e dall'Avv. Marina Milli (marina.milli@avvocato.pe.it), elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima sito in Roma, a P.le Clodio n. 8, giusta delega in calce al ricorso.

contro

INPS - Gestione Dipendenti Pubblici - in persona del Presidente legale rappresentante p.t., nonché dei Direttori della Direzione regionale e della sede provinciale di Viterbo, domiciliati per la carica presso la sede dell'INPS in Roma, alla via Ciro il Grande n. 21, nonché

presso la Direzione provinciale di Viterbo, alla via G. Matteotti n. 29.

VISTO l'atto introduttivo del giudizio;

VISTI gli altri atti e documenti di causa;

UDITO nella pubblica udienza dell'11.09.2024, celebrata con l'assistenza del Segretario, Dott.ssa Sara Dima, l'Avv. Marina Milli, per il ricorrente, e l'Avv. Giovanna Fiore per l'INPS, in sostituzione dell'Avv. Filippo Mangiapane.

Considerato in

FATTO

Nei ricorsi in epigrafe, il ricorrente, titolare di pensione diretta INPS a far data dal 01.01.2011, fa presente che, a seguito del decesso della moglie presentava, in data 02.11.2012, istanza di pensione di reversibilità dove veniva precisato il suo stato di pensionato e i redditi percepiti, secondo il mod. RED per l'anno 2012 e, cioè, l'importo della pensione diretta annua di € 33.287,00 e il reddito di prima casa per € 497,00; in data 01.11.2012, il ricorrente diventava titolare anche di pensione di reversibilità calcolata dall'INPS in € 24.721,73 annui.

In particolare, con il ricorso **n. 78820**, e contestuale istanza di sospensiva, il ricorrente lamenta che la Direzione Provinciale di Viterbo, con provvedimento del 04.11.2019, gli ha contestato un indebito di € 6.948,11, formatosi sulla partita di pensione di reversibilità *"per superamento dei limiti di cumulabilità dei redditi posseduti"* in applicazione della tab. F allegata all'art. 1, comma 41, della legge n. 335/1995, precisando che l'indebito si era formato nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2017, sulla base dei redditi risultanti

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

dalla dichiarazione presentata dall'interessato per l'anno 2016.

Pertanto, dal mese di febbraio 2020, l'Istituto previdenziale provvedeva a prelevare dalla pensione di reversibilità dell'interessato il credito contestato mediante 45 rate mensili di € 154,40 ciascuna.

Avverso la suddetta comunicazione, in data 28.03.2020, il ricorrente presentava ricorso al Comitato di Vigilanza rappresentando che il presunto indebito fosse riconducibile esclusivamente ad un errore dell'Istituto, avendo egli fornito ogni elemento necessario per l'esatto calcolo della pensione di reversibilità e dell'eventuale percentuale di diminuzione, per cumulo con la pensione diretta; il ricorso rimaneva senza riscontro.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Successivamente, la Direzione Provinciale di Viterbo, con provvedimento del 23.12.2020, contestava al ricorrente un ulteriore indebito di € 4.704,04, formatosi anch'esso sulla partita di pensione di reversibilità ed anch'esso *"per superamento dei limiti di cumulabilità dei redditi posseduti"* in applicazione della tab. F di alla legge n. 335/1995, precisando che l'indebito si era formato nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2018, sulla base dei redditi risultanti dalla dichiarazione presentata dall'interessato per l'anno 2017.

Dal mese di gennaio 2021, pertanto, l'Istituto previdenziale provvedeva a prelevare dalla pensione di reversibilità dell'interessato questa ulteriore somma, mediante 45 rate mensili, di € 134,40 ciascuna.

Il ricorrente contestava la mancanza di un'esauriente spiegazione delle riliquidazioni, avvenute nel tempo, per cumulo con altri redditi.

Il ricorrente, inoltre, eccepiva l'irripetibilità dei crediti pensionistici

addebitabili ad esclusivo errore dell'INPS in considerazione della circostanza che il reddito del ricorrente è formato esclusivamente dalla pensione diretta (oltre alla casa di abitazione), corrisposta dal medesimo Istituto previdenziale, e che sembra non essere stata considerata nell'erogazione della pensione di reversibilità.

Il ricorrente richiamava, quindi, la normativa di riferimento che impone all'ente gestore del trattamento di quiescenza l'obbligo generale di verificare annualmente i redditi dichiarati dal titolare di pensione, ricalcolando la pensione, se necessario, e con l'obbligo di recuperare le eventuali somme ulteriori entro l'anno successivo alla liquidazione del trattamento pensionistico, fatta salva la valutazione circa la buona fede della percipiente.

In realtà, ad avviso di parte attrice, sembrerebbe che, sin dal primo anno di liquidazione della pensione di reversibilità, l'INPS avrebbe dovuto adeguare l'importo della pensione in base ai redditi dichiarati dal ricorrente (vale a dire la sola pensione diretta liquidata dallo stesso istituto), diminuendola della percentuale stabilita dalla legge, poiché i redditi del Sig. XX sono rimasti immutati nel tempo.

Veniva, infine, eccepita la buona fede e l'assenza di dolo nella percezione delle somme contestate e il principio di affidamento, avendo il ricorrente maturato nel tempo la convinzione della correttezza di quanto ricevuto.

Pertanto, il ricorrente, previa sospensione delle detrazioni applicate, chiedeva il riconoscimento dell'irripetibilità dei crediti contestati dall'INPS con e la condanna alla restituzione delle somme trattenute

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

sulla pensione di reversibilità a titolo di recupero del suddetto credito erariale, oltre interessi legali, con vittoria di spese da distrarsi a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Con nota depositata in data 07.06.2021, si costituiva l'INPS che contestava la sussistenza dei presupposti dell'istanza cautelare e confermava la correttezza del proprio operato.

Con memoria depositata in data 11.06.2021, la Difesa di parte attrice rilevava che l'Istituto previdenziale non aveva spiegato le ragioni per le quali gli importi della pensione diretta (percepita dal 01.01.2011) e della pensione di reversibilità (percepita dal 01.11.2012), d'improvviso, negli anni 2017 e 2018, abbiano giustificato la riduzione applicata dall'INPS.

Con ordinanza n. 133 del 17.06.2021, questo Giudice unico, in diversa composizione monocratica, respingeva l'istanza di sospensione.

Con il ricorso **n. 79956**, il ricorrente lamenta che la Direzione provinciale di Viterbo, con provvedimento del 03.11.2021, gli contestava un ulteriore indebito di € 4.441,51, relativo al periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2019, facendo presente che dal mese di gennaio 2022, avrebbe decurtato l'importo di quest'ultima pensione di ulteriori € 119,23 mensili, per 37 rate.

Anche nel ricorso in argomento, il ricorrente ribadiva quanto sostenuto già nel precedente ricorso, rilevando come, sin dalla corresponsione della pensione di reversibilità, i suoi redditi non fossero variati nella natura e negli importi, redditi di cui l'Istituto previdenziale era ben a conoscenza e sui quali ha applicato riduzione

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

del 50% la prevista dalla Tab. F allegata alla legge 335/1995; eccepiva, inoltre, la violazione dell'art. 69 della legge n. 153/1969 in quanto la decurtazione mensile a titolo di recupero di somme è superiore al quinto della pensione base.

Anche con il ricorso in argomento, veniva chiesto, previa riunione con il giudizio n. 78820, il riconoscimento dell'irripetibilità dei crediti vantati dall'INPS e la condanna dello stesso alla restituzione delle somme trattenute sulla pensione di reversibilità o, in subordine, la riduzione delle trattenute ad un quinto della pensione base, oltre interessi legali e con il favore delle spese da distrarsi ai difensori dichiaratisi antistatari.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Con nota depositata in data 26.06.2023, ribadite le argomentazioni a sostegno della pretesa attorea, veniva fatto presente che, con comunicazione dell'11.05.2023, l'INPS provvedeva a contestare al ricorrente un ulteriore indebito di € 4.378,82, sempre per il superamento dei limiti di cui alla tabella F, relativo al periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2020.

L'INPS non si costituiva in giudizio.

Con ordinanza n. 207/2003 del 18.12.2023, questo Giudice Unico, riuniti i giudizi nn. 78820 e 79956, disponeva l'acquisizione, da parte dell'INPS, di una documentata relazione che illustrasse e desse espressamente conto delle ragioni per la quali, a partire dal 2017, l'INPS abbia ritenuto che la pensione di reversibilità, riconosciuta al ricorrente, superasse i limiti di cumulabilità dei redditi posseduti, stante l'invarianza di questi ultimi, e che illustrasse le modalità di

calcolo con le quali erano stati quantificati gli indebiti contestati in questa sede, fissando l'udienza del 23.05.2024, per il prosieguo della discussione del giudizio.

In ottemperanza alla suddetta ordinanza istruttoria, in data 23.01.2024, l'INPS depositava una relazione nella quale si riconosceva che l'importo annuo della pensione di reversibilità era stato erogato per intero al ricorrente, nonostante questi avesse dichiarato il possesso di un reddito (€ 33.187,00) già superiore ai limiti di reddito incumulabili per l'anno 2012, di cui alla tab. F (che prevedevano la percentuale di riduzione del 50% per chi fosse in possesso di redditi superiori a € 31.265,00).

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Nella relazione veniva specificato che, a seguito del passaggio delle competenze dall'INPDAP all'INPS, la procedura informatizzata di controllo sulle pensioni ha consentito di poter effettuare le verifiche reddituali sulle prestazioni connesse al reddito, solo dall'anno 2019 sui redditi dell'anno 2017.

Per questo motivo, il ricorrente avrebbe ricevuto la prima richiesta di indebito nell'anno 2019 per l'importo della pensione indiretta erogato nell'anno 2017; mentre per gli anni precedenti (2012 - 2016) il ricorrente avrebbe percepito l'importo intero senza che il sistema rilevasse la presenza del reddito da pensione e senza che gli venisse rilevato un indebito.

Tuttavia, l'INPS, in applicazione delle circolari interne dell'Istituto, ha limitato il recupero agli importi accertati dopo la verifica reddituale, limitandolo il recupero dell'indebito soltanto a partire dal trattamento

erogato nell'anno 2017, sebbene l'indebita erogazione sia stata accertata anche negli anni precedenti.

Con successivo ricorso **n. 80138**, depositato in data 15.03.2024 con contestuale istanza di sospensiva, il ricorrente agiva contro il provvedimento del 11.05.2023, con il quale la Direzione Provinciale di Viterbo gli contestava un indebito di € 4.378,82, formatosi sulla pensione di reversibilità, sempre in applicazione della Tab. F, relativo al periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2020, sulla base dei redditi risultanti dalla dichiarazione presentata dall'interessato per l'anno 2019 (730/2020), nonché contro la comunicazione del 23.10.2023, con la quale la medesima Direzione provinciale dell'INPS contestava un indebito di € 4.390,14, relativo al periodo 1° gennaio 2021 - 31 dicembre 2021.

Anche con quest'ultimo ricorso, il ricorrente eccepisce, nel merito, l'irripetibilità dei crediti pensionistici contestatigli addebitabili ad esclusivo errore dell'INPS, come comprovato, tra l'altro, dalla stessa relazione dell'Istituto previdenziale depositata in data 24.01.2024, relativa ai ricorsi precedentemente instaurati sulla medesima questione ed insite per l'accoglimento del ricorso.

In data 06.05.2024, il ricorrente depositava istanza di riunione del giudizio n. 80318, ai precedenti ricorsi nn. 78820 e 79956, per connessione soggettiva ed oggettiva, già fissati per la trattazione all'udienza del 23.05.2024, dichiarandosi, al contempo, disponibile alla rinuncia all'avanzata istanza cautelare in ipotesi di accoglimento dell'istanza di riunione per la trattazione diretta del merito.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Con decreto di questo Giudice unico del 10.05.2024, veniva respinta la suddetta istanza in quanto intempestiva.

Con nota depositata in data 14.05.2024, si costituiva l'INPS che confermava la correttezza del proprio operato.

Con memoria di udienza depositata in data 09.05.2024 per la discussione dei giudizi nn. 78820 e 79956, la Difesa del ricorrente osservava che gli indebiti contestati sarebbero sorti per esclusivo errore dell'Istituto previdenziale formatosi, sin dall'origine, per non aver l'INPS considerato, nel calcolo della pensione di reversibilità, il reddito di pensione diretta già in godimento da parte del ricorrente e regolarmente denunciato in sede di domanda di pensione, come, del resto, ammesso anche dallo stesso Istituto previdenziale nella relazione depositata in ottemperanza all'ordinanza istruttoria n. 207/2023.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Tuttavia, il ricorrente osserva che nonostante l'INPS si fosse accorto dell'errore dovuto al superamento dei limiti di cumulabilità, non abbia provveduto a rideterminare da subito l'importo corretto della pensione di reversibilità, ma abbia continuato ad erogare il medesimo ammontare, contestando successivamente l'indebito con cinque provvedimenti di recupero, che vanno dal 2019 al 2023, per un importo complessivo di € 24.832,62.

La Difesa del ricorrente precisa altresì, che ciò che si contesta non è l'importo della pensione come riliquidata, ma il *modus operandi* dell'Istituto previdenziale.

Con ordinanza n. 85/2024 del 24.05.2024, questo Giudice unico

accoglieva l'istanza di sospensione cautelare dei provvedimenti dell'11.05.2023 e del 23.10.2023 con i quali era stato disposto il recupero dell'importo di € 4.378,82 e di € 4.309,14, sulla pensione di reversibilità, ordinava la riunione del presente giudizio con i giudizi nn. 78820 e 79956, presentati dal medesimo ricorrente contro la stessa controparte e rinviava all'udienza odierna per la discussione del merito dei giudizi riuniti.

All'udienza odierna, i procuratori delle parti hanno richiamato i propri scritti difensivi e ribadito le relative conclusioni.

La causa è stata trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Oggetto dei presenti giudizi è il riconoscimento dell'irripetibilità o meno dell'indebito pensionistico contestato nei confronti del ricorrente sulla pensione di reversibilità della coniuge.

Con il giudizio **n. 78820**, viene sostenuta l'irripetibilità dell'indebito, formatosi sulla pensione di reversibilità dell'importo di:

- € 6.948,11, contestato con provvedimento dell'INPS del 04.11.2019, relativo al superamento dei limiti di cumulabilità dei redditi posseduti, formatosi nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2017, sulla base dei redditi risultanti dalla dichiarazione presentata dall'interessato per l'anno 2016;

- € 4.704,04, contestato con provvedimento dell'INPS del 23.12.2020, formatosi anch'esso per il superamento dei limiti di cumulabilità dei redditi posseduti, con riferimento al periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2018, sulla base dei redditi risultanti dalla dichiarazione presentata

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

dall'interessato per l'anno 2017.

Il giudizio **n. 79956** ha per oggetto, invece, l'indebito contestato con provvedimento dell'INPS del 03.11.2021, formatosi sulla pensione di reversibilità in godimento del ricorrente, per un importo pari ad € 4.441,51, sempre per il superamento dei limiti di cumulabilità dei redditi posseduti, con riferimento al periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2019.

Infine, il giudizio **n. 80318** ha per oggetto l'indebito formatosi, per le medesime ragioni, sulla pensione di reversibilità, contestato con provvedimento dell'INPS dell'11.05.2023, per € 4.378,82, con riferimento al periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2020 e di € 4.390,14, contestato con provvedimento del 23.10.2023, con riferimento al periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2021 in considerazione dei redditi presenti nel Casellario centrale dei pensionati relativi all'anno 2021.

2. In merito alla questione della ripetibilità o meno dell'indebito pensionistico percepito dai fruitori di pensione di reversibilità per il superamento dei limiti di reddito di cui alla citata tabella F, giova rilevare che l'art. 1, comma 41, della legge n. 335/1995 limita la possibilità di cumulare i redditi con il trattamento di reversibilità spettante ai superstiti.

La disposizione prevede, infatti, tra l'altro, che *“gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario, nei limiti di cui all'allegata tabella F”*, vale a dire entro il 75%, 60%, o il 50% della misura ordinaria se il reddito del beneficiario è superiore, rispettivamente, a 3, 4 o 5 volte il trattamento minimo

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

2.1. Infatti, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della legge n. 412/1991, *“l'INPS procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”*.

Tale norma tutela, dunque, l'affidamento del pensionato, imponendo all'INPS un limite temporale per le proprie attività di verifica, che devono essere condotte entro l'anno successivo alla comunicazione; è poi previsto un ulteriore termine annuale per il recupero dell'eventuale indebito.

2.2. Sulla medesima questione, vanno richiamate le Sezioni riunite di questa Corte che, con la nota sentenza n. 4/QM/2008, all'esito di un articolato ed approfondito percorso logico-argomentativo, da ritenersi qui integralmente richiamato ai sensi dell'art. 39 c.g.c., hanno affermato che devono essere applicati, con ogni connessa conseguenza, anche l'art. 9 della legge n. 428/1985 e l'art. 5 del d.P.R. n. 429/1986, normativa che prevede, in caso di procedure automatizzate, il carattere provvisorio delle liquidazioni disposte con tali modalità sino allo spirare del termine di un anno, impregiudicata l'azione per il recupero, anche dopo tale termine, delle somme indebitamente corrisposte.

Il recupero di indebiti maturati oltre la scadenza posta da tale normativa, tuttavia, *“resta comunque condizionato – secondo una lettura teleologica della norma funzionale alla ratio legis (cfr. Corte costituzionale,*

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

sentenza n. 166/1996) – dalla valutazione della sussistenza di uno stato soggettivo di buona fede in capo al beneficiario di trattamento di reversibilità che abbia assolto agli obblighi di comunicazione posti a suo carico, [...] dovendosi riconoscere adeguata tutela a quei titolari dei predetti trattamenti i quali, pur avendo assolto (spontaneamente ovvero su richiesta dell'Istituto previdenziale) agli obblighi di comunicazione previsti per legge, si trovino ad essere destinatari, anche dopo la scadenza del termine annuale predetto (e a volte a ben più notevole distanza di tempo), di provvedimenti di recupero di indebiti formati e accumulati senza alcuna loro negligenza, piuttosto dovuti ad errori addebitabili all'inerzia della pubblica amministrazione, protrattasi oltre l'univoco limite temporale ragionevolmente fissato dal legislatore" (SS.RR., n. 4/2008/QM).

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03
--

È stata, così, riconosciuta la tutela dei destinatari dei provvedimenti di recupero dopo la scadenza del termine annuale, sempre che gli indebiti si siano formati e accumulati senza negligenza da parte dei pensionati, bensì per gli errori addebitabili all'inerzia della Pubblica Amministrazione, protrattasi oltre il termine fissato dal legislatore.

2.3. I principi testé esposti, pienamente condivisibili, vanno coordinati con le successive modifiche normative.

Viene in rilievo, innanzitutto, l'art. 15 del d.l. n. 78/2009, alla cui stregua *"a decorrere dal 1° gennaio 2010, al fine di semplificare le attività di verifica sulle situazioni reddituali di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, l'Amministrazione finanziaria e ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari,*

sono tenute a fornire all'INPS e agli altri enti di previdenza e assistenza obbligatoria, in via telematica e in forma disaggregata per singola tipologia di redditi, nonché nel rispetto della normativa in materia di dati personali, le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia".

Inoltre, l'art. 35, comma 10 bis, del d.l. n. 207/2008 (come modificato dall'art. 13, comma 6, lett. c), del d.l. n. 78/2010), ha statuito che *"ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione [...]"*.

Pertanto, a partire dall'entrata in vigore dell'art. 13, comma 6, lett. c), del d.l. n. 78/2010, opera un regime di alternatività tra i sistemi di comunicazione, nella misura in cui l'onere di comunicazione all'INPS dei dati reddituali sorge solamente in mancanza di una tempestiva comunicazione all'Agenzia delle Entrate.

2.4. Tale interpretazione è stata avvalorata dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr, *ex multis*, II App., n. 61/2022) ed è stata suffragata anche dalla circolare n. 195 del 30.11.2015, con la quale lo stesso Istituto previdenziale, con specifico riferimento al citato art. 13, comma 6, lettera c), d.l. n. 78/2010 ha testualmente chiarito che tale norma *"ha apportato una modifica sostanziale rispetto a quanto previsto dall'art. 13 della*

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

citata legge n. 412 del 1991. Viene posto espressamente in capo al titolare della prestazione collegata al reddito l'obbligo di dichiarare all'Istituto la propria situazione reddituale incidente sul diritto o sulla misura della prestazione medesima. Tale obbligo viene rispettato attraverso o la dichiarazione dei redditi (modello 730 o UNICO) all'Amministrazione finanziaria, ovvero mediante la dichiarazione diretta all'Istituto con il modello RED".

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

4. Alla luce di quanto esposto, occorre quindi verificare se l'INPS, al momento del recupero, fosse ancora titolare del potere recuperatorio.

Nel caso di specie, il ricorrente, titolare della pensione di reversibilità, risulta abbia sempre provveduto, per l'intero periodo 2016-2021, alla compilazione e trasmissione della propria dichiarazione dei redditi, assolvendo così all'obbligo di comunicazione impostogli dalla legge.

4.1. Conseguentemente, tenendo presente che la dichiarazione al fisco è presentata l'anno successivo al periodo d'imposta cui si riferisce e che il recupero dell'INPS può intervenire entro l'anno successivo a quello della dichiarazione dei dati reddituali e, dunque, di conoscenza/conoscibilità del superamento dei limiti di reddito (art.13, comma 2, legge n. 412/91, quale criterio orientativo utilizzabile, per quanto sopra detto, per valutare la tempestività dell'azione dell'INPS), l'applicazione dei principi sopra esposti comporta che vanno dichiarati irripetibili le somme relative alle annualità 2017, 2018, 2019 e 2020 data l'intempestività del recupero intervenuto oltre l'anno successivo a quello di comunicazione dei redditi all'Agenzia delle Entrate e di controllo dei redditi presenti nel Casellario centrale

dei pensionati,

4.2. Risultano, invece, irripetibili le somme relative all'annualità 2021, in quanto il provvedimento di recupero è intervenuto entro l'anno successivo ai redditi presenti nel Casellario centrale dei pensionati relativi all'anno 2021, sulla base della dichiarazione dei redditi dichiarato con modello 730/2022.

5. Va conseguentemente dichiarato che, nella misura in cui le suddette somme relative alle annualità 2017 (per € 6.948,119), 2018 (per € 4.704,04), 2019 (per € 4.441,51), e 2020 (per € 4.378,82), siano stata già parzialmente recuperate mediante trattenuta sulla pensione in pagamento, sussiste il diritto del ricorrente alla restituzione da parte dall'Istituto previdenziale; la restituzione non più è limitata alla sorte capitale ma è comprensiva degli interessi legali, alla luce della più recente giurisprudenza di questa Corte (SSRR. n. 33/2017/QM):

5.1. Di contro, risultano ripetibili le somme relative alla annualità 2021 (per € 4.390,14) in quanto il recupero delle somme relative all'indebitato maturato nell'annualità 2021 è comunque intervenuto entro l'anno successivo (novembre 2023) a quello dei rispettivi redditi all'Agenzia delle Entrate (giugno 2022).

6. Il comportamento tenuto dalla controparte, che avrebbe dovuto rideterminare *ab origine* la pensione di reversibilità sulla base dei dati dei quali era in possesso, quanto meno, già dal 2019 (come asserito, tra l'altro, dalla controparte) con riferimento a dei redditi che sono rimasti sostanzialmente invariati e che ha costretto il ricorrente a presentare ben tre distinti ricorsi addebitabili alla medesima inerzia dell'Istituto

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

previdenziale, giustifica la condanna al pagamento delle spese di lite, nonostante la soccombenza parziale e che vengono quantificate in € 3000,00, oltre al 15% a titolo di spese generali, IVA e CPA come per legge, a favore degli Avv.ti Guido Faggiani e Marina Milli, in qualità di procuratori antistatari.

PQM

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica di giudice unico delle pensioni, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto:

- dichiara irripetibili le somme relative alle annualità 2017, 2018, 2019, e 2020 negli importi indicati nei relativi provvedimenti impugnati e riconosce il diritto del ricorrente XX ad ottenere in restituzione dall'INPS le medesime somme, medio termine trattenute, oltre interessi legali sulle stesse secondo quanto indicato in parte motiva;
- condanna l'INPS al pagamento delle spese di lite, complessivamente quantificate in € 3000,00, oltre al 15% a titolo di spese generali, IVA e CPA come per legge, a favore degli Avv.ti Guido Faggiani e Marina Milli, in qualità di procuratori antistatari.

Manda alla Segreteria per il seguito di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'11 settembre 2024.

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

f.to digitalmente

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 04.12.2024
per il Dirigente
F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA

DECRETO

ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
04.12.2024 13:39:01
GMT+02:00

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 d.lgs. 30.6.2003, n. 196, dispone che, a cura della Segreteria di questa Sezione, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 nei riguardi del ricorrente ed eventuali danti e aventi causa.

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

(f.to digitalmente)

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

In esecuzione di quanto disposto dal G.M., ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.